

Sentenza: 10 ottobre 2017, n. 234

Materia: pubblico impiego

Parametri invocati: articolo 117, commi secondo, lett. L), e terzo, Costituzione; decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (norma interposta)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, L.R. Umbria 10/2016; cessazione della materia del contendere relativamente all'articolo 7, comma 1, L.R. Umbria 10/2016

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnazione dell'articolo 7, comma 1, della l.r. Umbria 10/2016; in conseguenza di ciò, mancando una formale accettazione della rinuncia da parte della Regione Umbria, il ricorso non può per questa parte dirsi estinto, ma viene dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'articolo citato.

Per quanto riguarda la seconda disposizione impugnata, occorre premettere che il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede lo svolgimento di procedure concorsuali riservate al personale a tempo determinato del comparto sanità, della dirigenza medica e del ruolo sanitario. Tali procedure sono state dettagliatamente disciplinate con il D.P.C.M. 6 marzo 2015, declinandone, di fatto, come "procedure di stabilizzazione" (la definizione è fornita dalla Corte).

L'articolo 8, comma 1, della l.r. Umbria 10/2016 estende le procedure di stabilizzazione mediante concorso riservato al personale della dirigenza amministrativa e tecnica del servizio sanitario regionale.

In relazione a questa disposizione della legge umbra, la Corte si pronuncia in maniera concisa e quasi tranciante, dal momento che ritiene fondata ed assorbente la considerazione che la disposizione verte in materia di diritto civile, dunque in ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

È noto infatti, ricorda la Corte, che il rapporto di pubblico impiego è, salve le eccezioni del cosiddetto impiego non contrattualizzato, ormai regolato dalla contrattazione collettiva, dunque dal diritto civile.

Conclusivamente, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma scrutinata nel merito.